



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 8

SEZIONE

N° 8

REG. GENERALE

N° 1005/10

UDIENZA DEL

07/12/2011

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GRANDINETTI	GIORGIO MARIANO L.	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MOTTARAN	PIERGIORGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	TRENTI	GIORGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

60

PRONUNCIATA IL:

07 DIC. 2011.

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08 GIU. 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1005/10
depositato il 13/04/2010
- avverso la sentenza n° 142/15/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BOLOGNA
proposto dall'ufficio: REGIONE EMILIA ROMAGNA
difeso da:
SOLDATI DOTT. SSA ANTONELLA
RESSP SERVIZIO BILANCIO E FINANZE
VIALE ALDO MORO, 52 40100 BOLOGNA

controparte:

EMILIO
48100 RAVENNA RA

difeso da:

OLIVIERI AVV. MATTEO
CORSO MAZZINI, 55 48018 FAENZA RA

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2008 00055721 TAS.AUTOMOBILI 2005

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
dott. ANGELO GITTO





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 18.3.2010 la Regione Emilia Romagna, in persona del Dirigente responsabile del Servizio Bilancio e Finanze, proponeva appello avverso la sentenza n. 142/15/2009 in data 6.7.2009 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna accoglieva il ricorso proposto da Emilio contro la cartella di pagamento n. 2008 0005572 Tasse Auto 2005, compensando le spese del giudizio.

L'appellante svolgeva tre motivi di doglianza che si possono, sinteticamente, indicare nei seguenti:

- 1) Falsa applicazione dell'art. 63 della L. n. 342/2000 per avere il primo Giudice erroneamente ritenuto che compito dell'ASI sia una semplice elencazione di mezzi che, per marca e modello, sono stati costruiti da oltre vent'anni, pervenendo ad una interpretazione della norma de qua contrastante con le regole ermeneutiche e disattendendo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 455 del 23.12.2005.
- 2) Falsa applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (che disciplinano rispettivamente le "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" e le "dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà") laddove si ritiene che il procedimento di rilascio da parte dell'ASI della determinazione che attesta i requisiti di storicità del veicolo possa essere sostituito da una dichiarazione del privato.
- 3) Infondatezza dell'assunto secondo il quale la Regione Emilia Romagna avrebbe di fatto arbitrariamente posto a carico del contribuente obblighi non espressamente previsti dall'ordinamento giuridico, quali il requisito di associazione all'ASI.

Il contribuente presentava rituale atto di contraddizioni contestando tutti i suesposti motivi di impugnazione.

La causa veniva trattata in Camera di Consiglio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto al primo motivo di appello conviene prendere le mosse dal dettato normativo dell'art. 63 della L. n.342/2000 avendo particolare riguardo all'ipotesi oggi in contestazione disciplinata del 2° comma di detta norma.

A mente della disposizione predetta l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche è estesa agli "autoveicoli... di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dal compimento del ventesimo anno dalla loro costruzione".

Dopo aver enunciato i requisiti che gli autoveicoli devono possedere per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico, la norma dispone testualmente: "...i veicoli di cui al comma 2 sono individuati, con propria determinazione dell'ASI. Tale determinazione è aggiornata annualmente".

In sostanza l'individuazione di detti autoveicoli è demandata all'Automobilclub Storico Italiano il quale deve emettere apposita determinazione da aggiornare annualmente.

Afferma il contribuente, senza essere sul punto smentito dall'odierno appellante, che per ottenere dall'ASI la determinazione de qua, viene richiesta all'utente l'associazione a detto Ente con contestuale pagamento di una quota associativa pari a 100-150 euro annui.





La legge, di contro, non impone, né prospetta, alcun obbligo di iscrizione all'ASI da parte dell'interessato per poter beneficiare della agevolazione fiscale in questione.

La sentenza del primo Giudice incentra il proprio assunto proprio sulla questione della insorgenza da parte del contribuente dell'assolvimento di un obbligo non previsto dalla legge e, per di più, economicamente oneroso.

Quanto alla Sentenza della Corte Costituzionale, invocata dall'appellante, occorre chiarire entro quali limiti essa sia conferente al tema della presente impugnazione; invero detta pronuncia, (secondo una lettura propugnata dall'appellante ma non del tutto condivisa dal contribuente) ammette la compatibilità con i principi costituzionali del potere di determinazione attribuito all'ASI dalla legge ordinaria, ma non affronta, com'è ovvio, il tema della legittimità dell'imposizione da parte dell'ASI di un onere extralegale, né la illegittimità di altre modalità di individuazione e determinazione delle auto aventi i requisiti di storicità.

Non è contestabile che l'ipotesi di esenzione di cui al 2° comma dell'art. 63 preveda una procedura meno "automatica" di quella prevista per le auto ultratrentenni, dovendosi far luogo ad una individuazione non meramente oggettiva, ma ad una valutazione vera e propria della sussistenza di determinati requisiti espressamente previsti dalla norma, tuttavia non sembra esatta l'affermazione dell'appellante secondo la quale il primo Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il compito dell'ASI, anche per i veicoli ultraventennale, si riducesse ad una mera elencazione di mezzi.

Vale la pena citare testualmente la sentenza de qua nel punto che interessa: "... all'ASI la norma ha affidato....il compito di predisporre un apposito elenco.... per i veicoli con più di vent'anni, che....debbono essere di interesse storico e collezionistico, individuando la marca di fabbricazione, il modello e l'anno di fabbricazione".

L'affermazione che precede non costituisce in alcun modo una falsa applicazione della norma de qua; si consideri, al riguardo, che una lettura organica dell'art. 63 legge citata non depone affatto per una sorta di certificazione dell'ASI verale per veicolo, bensì per una individuazione per categoria di appartenenza (ultraventennale - destinazione alle competizioni - veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica - rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume).

In sostanza la norma non prevede una sorta di "patente di storicità" rilasciata al singolo veicolo (nel caso di specie alla Porsche 911 SC Targa Anno 1980, del) bensì ai veicoli di quella marca, quel modello, quell'anno di costruzione, di quelle caratteristiche e quant'altro (per stare al caso di specie: a tutti gli esemplari di Porsche 911 SC Targa del 1980).

Detta interpretazione è rafforzata anche dall'obbligo per l'ASI di aggiornare annualmente la propria determinazione avente ad oggetto l'individuazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico. Ne consegue che il primo motivo d'appello appare infondato.

Quanto al secondo motivo si osserva che la questione posta al riguardo dall'appellante non appare conferente.

Invero la corretta interpretazione dell'art. 63 della L. 342/2000 consente di affermare che destinatario dell'obbligo di individuazione dei veicoli di interesse storico-collezionistico è non già il singolo utente, bensì l'ASI; esclusivamente su detto Ente grava l'obbligo di adottare la determinazione con la quale vengono individuati i veicoli che possono beneficiare dell'esenzione.

Il sistema dettato dal legislatore, ove correttamente realizzato, consentirebbe all'utente ed alla Regione competente di verificare agevolmente se il veicolo per il quale l'esenzione viene richiesta è ricompreso per anno di fabbricazione, marca, modello ed altre caratteristiche di pregio tra quelli aventi diritto all'esenzione.

In effetti l'altro destinatario della norma de qua, la F.M.I. ha puntualmente ottemperato all'obbligo di emanare una determinazione annuale conforme al dettato legislativo, al contrario dell'ASI che,





come si è visto adotta una procedura a dir poco impropria e che, comunque, di fatto, comporta oneri anche economici per gli interessati.

Ne consegue che non è corretto porre il problema se l'autocertificazione prodotta dal Borin sia o meno idonea ad individuare, con forza costitutiva del diritto all'esenzione, l'appartenenza dell'autoveicolo di sua proprietà alla categoria di quelli di interesse storico collezionistico; in realtà l'autocertificazione in parola è uno strumento, per così dire necessitato, sostitutivo non già della determinazione dell'ASI, bensì di un provvedimento che l'ASI ha oneroso di adottare nelle forme di legge.

Anche il secondo motivo pertanto dev'essere ritenuto infondato.

Alla luce di tutte le argomentazioni sin qui esposte risulta evidente come anche il terzo motivo d'appello debba ritenersi infondato.

Invero l'assunto dell'appellante (cfr. pag. 11, 1° cpv. del ricorso in appello) secondo il quale... l'Amministrazione Regionale si limita ad applicare quanto previsto dalla suddetta disposizione che prevede che l'ASI... effettui, su richiesta dell'interessato, la verifica dei requisiti per aver diritto all'esenzione... è destituito di fondamento in quanto la norma invocata non fa alcuna menzione dell'onere del contribuente di richiedere all'ASI la verifica dei requisiti ecc. ecc. L'obbligo di detta verifica, come si è detto, è imposto all'ASI dalla legge.

Ciò che è assolutamente certo è che la legge non impone in alcun modo al singolo interessato di associarsi all'ASI per ottenere una specifica attestazione di storicità del proprio veicolo; ove si accedesse all'interpretazione sostenuta dall'appellante si legittimerebbe, di fatto quest'onere in quanto il contribuente per ottenere la determinazione (asseritamente) necessaria non avrebbe altra scelta che quella di associarsi all'ASI.

Ne consegue che la sentenza della Commissione Provinciale di Bologna merita integrale conferma.

Attesa la complessità della questione pare equo compensare le spese.

P.Q.M.

Respinge l'Appello. Spese compensate.

Il Presidente Estensore

